

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 14 giugno 2010, n. 3725

Il procedimento previsto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 197/1996 per la formazione delle liste aggiuntive non può essere surrogato dalla apposizione di un timbro recante le firme della Commissione elettorale e l'attestazione dell'intervenuto aggiornamento delle liste. E' illegittima la partecipazione alla elezione dei votanti iscritti in una lista aggiunta priva del visto di conformità.

Omissis

La questione sottoposta all'esame della Sezione è la seguente: se il procedimento previsto dall'articolo 2 c. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 possa essere surrogato dalla apposizione di un timbro recante le firme della Commissione elettorale e l'attestazione dell'intervenuto aggiornamento delle liste.

Dispone la norma invocata dall'appellante: "Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

- a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
- b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine."

Omissis

Si tratta, pertanto, di stabilire se, ammessa la conformità sotto vari profili del timbro apposto alle liste, lo stesso possa ritenersi succedaneo dell'operato della commissione elettorale circondariale come configurato dalla disposizione appena trascritta.

La risposta non può che essere negativa.

L'articolo 2 c. 3 del citato decreto legislativo n. 197 del 1996 articola l'operato della Commissione elettorale circondariale relativamente alle liste aggiuntive in due momenti procedurali: il controllo e l'approvazione.

Tali momenti costituiscono l'estrinsecazione di specifica attribuzione dell'organo elettorale circondariale, cui è demandato di controllare la legittimità dell'esercizio sindacale delle funzioni di ufficiale elettorale, ovvero di quelle relative alla formazione e tenuta delle liste elettorali (Cass. Sez 1^a, 15 aprile 2005, n. 7925).

E' mancato, in altre parole il procedimento prescritto da precisa disposizione legislativa a tutela della regolare formazione delle liste elettorali: l'attività in questione avrebbe dovuto, infatti, trovare idoneo riscontro o quanto meno supporto nella relativa verbalizzazione.

Omissis

... è evidente come il timbro che si limiti a individuare gli elettori indicati nella lista aggiuntiva non possa acquisire la dignità di atto equivalente poiché dello stesso mancano i requisiti di sostanza (la disamina in sede di controllo) e di forma (la verbalizzazione che attesti l'avvenuto incombenza).

L'inidoneità del timbro su indicato a surrogare l'attività endoprocedimentale specificamente assegnata alla Commissione elettorale circondariale è comprovata indirettamente dalla carenza di atti che dimostrino quanto meno l'inoltro delle liste aggiuntive dal Comune di (...) e la ricezione di tali documenti nel protocollo d'arrivo.

Omissis

Alla stregua di quanto osservato, non v'è dubbio che le liste aggiuntive non avessero titolo ad essere utilizzate nelle elezioni comunali per le quali è vertenza.

Le stesse, in quanto prive del necessario riscontro di conformità, vanno per questo annullate.

Ne deriva che le elezioni in questione si sono svolte con la partecipazione illegittima di 24 votanti privi del necessario titolo.

Poiché lo scarto per la vittoria della lista e la scelta del sindaco è di soli 7 voti, non v'è dubbio che i 24 voti invalidi possano avere inciso in modo determinante sul risultato delle operazioni elettorali.

La prova di resistenza impone pertanto l'annullamento delle operazioni elettorali successive alla formazione delle liste aggiuntive e del verbale di proclamazione degli eletti.

Omissis